

Sentenza, Cassazione civile, Pres. Cicala, Rel. Caracciolo, 19.06.2014, n.14000

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17266-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

- *ricorrente* -

contro

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 20/24/2012 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 24.1.2012, depositata il 31/01/2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR di Milano ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia contro la sentenza n. 311/46/2010 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla **COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI**, avverso silenzio - rifiuto su istanza di rimborso della somma pagata a titolo di tassa proporzionale di registro per la sottoposizione ad imposizione di un decreto ingiuntivo con il quale la compagnia - che aveva rilasciato una garanzia fideiussoria in favore di un terzo in relazione ad un contratto soggetto ad IVA, ed aveva poi assolto al credito vantato per effetto dell'inadempimento dell'obligato principale - esercitava il diritto di ripetere la somma stessa nei confronti di detto debitore principale. La Commissione Regionale ha motivato la decisione nel senso che la posizione del fideiussore si identifica con quella del debitore principale. Perciò, risultando che il decreto ingiuntivo fosse stato ottenuto per il pagamento del corrispettivo di una prestazione attratta nel regime IVA, andava applicata l'imposta fissa prevista dalla nota 2^a dell'art. 8 parte prima della Tariffa, in applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Con il motivo di impugnazione (sostanzialmente centrato sulla violazione dell'art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l'art. 37 del medesimo D.P.R.), la parte ricorrente - dopo avere evidenziato che si tratta di verificare se si possa fare applicazione del

Sentenza, Cassazione civile, Pres. Cicala, Rel. Caracciolo, 19.06.2014, n.14000

menzionato principio di alternatività - espone che il decreto ingiuntivo tassato concerne il recupero di somme versate dalla compagnia in qualità di garante, ciò che realizza *"un trasferimento di ricchezza in favore del garante"*, sicché ad essere tassata non è la polizza fideiussoria bensì il provvedimento adottato a seguito dell'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dell'obbligato principale, il quale ultimo è *"debitore di una obbligazione propria, detta di garanzia, il cui contenuto è determinato per relationem con riferimento a quella principale"*.

La condanna di detto debitore è, quindi, atto di natura restitutoria che come tale nulla ha a che vedere con la causa propria del rapporto di garanzia.

Non avrebbe d'altronde alcuna giustificazione sottoporre ad IVA la restituzione della somma garantita da parte del debitore principale al garante, posto che essa non è un'operazione "di consumo" (quale è l'ambito di applicazione dell'IVA) e non esprime alcuna capacità contributiva del debitore.

Il motivo appare infondato e da respingersi.

Occorre muovere dalla premessa che la corretta qualificazione della domanda svolta in giudizio dalla Compagnia Assicuratrice qui controricorrente è quella di azione di surroga ex art. 1949 cod. civ., ciò che non può non attribuire una precisa connotazione all'oggetto della domanda proposta in giudizio nella procedura monitoria, alla luce della ribadita e risalente attività ermeneutica di codesta Corte a proposito dell'istituto disciplinato dall'art. 1949 già citato: "Qualora la compagnia assicuratrice, che abbia rilasciato polizza fideiussoria per il pagamento del tributo doganale e provveduto a soddisfare l'amministrazione finanziaria, agisca in surrogazione nei confronti dell'obbligato principale secondo la previsione dell'art. 1949 cod. civ., la competenza per territorio con riguardo sia al *"forum contractus"* che al *"forum destinatae solutionis"* va determinata con riferimento al suddetto debito tributario, atteso che la vicenda surrogatoria configura una successione dal lato attivo nel medesimo rapporto obbligatorio, subentrando il *"solvens"* in conseguenza del pagamento, nell'identica posizione del creditore obbligato. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 207 del 13/01/1998 ed altre. Per applicazioni in altre analoghe materie si vedano Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 23/02/2009; Cass. sez. 3, sentenza n. 1885 del 28.1.2013). **Risolvendosi quindi la surrogazione di cui qui si tratta in una peculiare forma di successione nel diritto di credito, nei limiti dell'indennizzo versato dal fideiussore in conseguenza dell'inadempimento del debitore principale, la novazione del lato soggettivo dell'obbligazione non ha effetto di incidere sull'identità oggettiva del credito, che perciò conserva la sua natura, ai fini dell'assolvimento dell'obbligazione tributaria, anche nella fase in cui sia oggetto dell'azione recuperatoria del surrogante che opera alla stessa stregua del creditore principale, avvalendosi dei diritti che spettano a quest'ultimo.**

In più di una decisione la Corte Suprema ha evidenziato (esplicitamente riferendosi all'obbligazione attiva che compete al garantito nei confronti sia dell'obbligato principale che del fideiussore) che *"l'obbligazione del fideiussore si identifica con quella dell'obbligato principale alla quale accede, ancorché derivi da una autonoma fonte negoziale. Ne consegue che il trattamento fiscale dell'operazione è determinato dalla sua natura oggettiva, che è unitaria ed inscindibile, a prescindere dalla circostanza che la prestazione principale sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal fideiussore, quale obbligato in solido, in virtù dell'obbligazione accessoria di garanzia"* (Cass. 27.7.1992, n. 9007; Cass. 20.4.2007 n. 9390).

Sentenza, Cassazione civile, Pres. Cicala, Rel. Caracciolo, 19.06.2014, n.14000

Si tratta di una logica che può essere estesa anche al regime degli atti formati in conseguenza dell'esercizio dei diritti che competono al fideiussore per effetto della surroga di legge e perciò in ragione del fenomeno di sostituzione nella posizione attiva del rapporto obbligatorio, fideiussore cui competono diritti che sono i medesimi che competono al creditore principale (art. 1203 cod. civ.), sicché la condanna al pagamento in favore del fideiussore non può che considerarsi avere ad oggetto obbligazioni di natura (anche fiscalmente) identica a quella afferente le obbligazioni garantite.

Consegue quindi da ciò che **correttamente il giudice del merito ha ritenuto si debba fare applicazione alla specie di causa dell'art. 8 qui sottoposto all'esame, per la parte in cui esclude dall'obbligo di registrazione (e perciò dal pagamento della tassa in ragione proporzionale) gli atti dell'autorità giudiziaria concernenti pagamenti di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto** (quale è pacificamente l'obbligazione principale del rapporto qui dedotto in giudizio). Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 27 gennaio 2014.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*